



OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

AZIENDA OSPEDALIERA

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

DELIBERAZIONE ADOTTATA IN DATA 19/10/2010

Dal DIRETTORE GENERALE Dr. Carlo Bonometti

- Assistono il Direttore Sanitario dr. Claudio Sileo e il Direttore Amministrativo dr. Gianpietro Benigni che svolge le funzioni di verbalizzante.

- omissis -

DELIBERAZIONE N. 1289

OGGETTO: Regolamento per il conferimento degli Incarichi di Collaborazione Esterna.

DELIBERAZIONE N. **1289** SEDUTA DEL **19 OTT. 2010**

OGGETTO: Regolamento per il conferimento degli Incarichi di Collaborazione Esterna.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il T.U. del Pubblico Impiego "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" Decreto Legislativo 3.3.2001, n.165, all'art.7 comma 6 e 6 bis, s.m.i. contempla la possibilità di avvalersi di *esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria*, cui conferire incarichi individuali, per esigenze cui non sia possibile far fronte, con personale in servizio, a condizione che vengano rispettati una serie di presupposti di legittimità e che vengano adeguatamente pubblicizzate le procedure comparative di selezione degli aspiranti.

Riscontrato che le leggi finanziarie, nel corso degli anni, occupandosi del tema delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, hanno sempre riaffermato il principio del ricorso limitato a tale tipologia, riservandola esclusivamente per ipotesi eccezionali, al fine di contenere la spesa correlata, evitando la stipula di rapporti di lavoro autonomo, per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non sufficientemente qualificate.

Richiamata la normativa che disciplina la materia del conferimento degli incarichi di consulenza, ossia il decreto legislativo 165/2001 integrato dall'art.32 del d.l. 4.7.2006 n.233, convertito in legge 4.8.2006 n.248 e dall'art. 3 c.76 della l. 24.12.2007 n.244 sostituito dall'art. 46 *Riduzioni delle collaborazioni e consulenze nella p.a.* del d.l. 25.6.2008 n.112 c.d. Decreto Brunetta, convertito in legge 6.8.2008 n.133 e l'art. 17 punto 27 della legge 3.8.2009 n.102 di conversione del decreto legge 1° luglio 2009 n.78 (Provvedimenti anticrisi...)

Rilevato che ai sensi delle vigenti disposizioni, con deliberazione n.607 del 19 maggio 2008, è stato adottato il *Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione*.

Viste le *Linee Guida*, regionali del novembre 2009, per la stipula di contratti con medici, in relazione alle previsioni della *Deliberazione Giunta Regionale n.VIII/9014 del 20.2.2009* "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento" ove sono stati riaffermati i principi cui devono essere improntati i rapporti contrattuali dei sanitari - sia nella forma della libera professione che nella forma della collaborazione coordinata e continuativa - con le strutture pubbliche e private.

Considerato, pertanto, il richiamo puntuale - effettuato dalla Regione Lombardia - ad una serie di obblighi in capo ai collaboratori e di oneri per le aziende, nel rispetto dei criteri di appropriatezza, efficacia ed efficiente utilizzo delle risorse, che ha imposto la predisposizione di contratti individuali, che contemplino tutte le complesse e particolareggiate indicazioni delle linee guida.

Dato atto che, all'uopo, il Dipartimento Risorse Umane ha provveduto alla stesura dei contratti tipo con l'analitico richiamo al Codice di Deontologia Medica, al Codice Etico Aziendale, al rispetto scrupoloso di quanto previsto per la corretta compilazione della cartella clinica, al dovere di collaborazione in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione di comportamenti opportunistici o di conflitto di interessi, oltre al richiamo a tutte le responsabilità che caratterizzano tali rapporti di collaborazione.

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire il Regolamento vigente con un nuovo documento che contempra tutte le prescrizioni previste per la valida stipulazione dei contratti di collaborazione con i professionisti.

Richiamata altresì la normativa di attuazione della riforma del lavoro pubblico di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 volto a modificare e integrare il decreto 165/2001, il cui art. 7 comma 6 e 6 bis vengono ripresi integralmente.

Visto lo schema di Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna, all'uopo predisposto dal Dipartimento Risorse Umane, volto a disciplinare le relative procedure comparative.

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento in materia di incarichi di collaborazione esterna*, secondo il testo allegato (All.1) quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al Dipartimento Risorse Umane la divulgazione della regolamentazione a tutti i Responsabili di Unità Operativa, al fine dell'ottemperanza alla disciplina ivi contemplata, in occasione del reperimento di risorse professionali esterne, cui affidare incarichi di collaborazione, sia nella forma dei contratti libero professionali che nella forma delle collaborazioni coordinate continuative, nonché del rispetto dei principi contenuti nelle linee guida regionali, che costituiscono una fonte di riferimento per tutte le forme di collaborazione professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Carlo Bonometti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr Claudio Sileo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr Giampaolo Benigni

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

1. PREMESSE

Esistono diverse forme giuridiche ed organizzative nelle quali si esplicano gli incarichi e specificamente:

- Prestazioni di servizi professionali, di consulenza e ricerca da parte di persone giuridiche che, a tale scopo, attivano e organizzano risorse professionali ed altri mezzi (società, imprese, enti);
- Attività di collaborazione e consulenza fornite da persone fisiche - senza impiego di mezzi o di altre risorse - esclusivamente o prevalentemente con la propria prestazione intellettuale o artistica (professionisti iscritti agli albi, lavoratori autonomi non iscritti, prestatori d'opera occasionale o in forma coordinata e continuativa).

Nella Pubblica Amministrazione i presupposti sulla base dei quali gli incarichi professionali possono essere conferiti, indipendentemente dalla forma giuridica nella quale si esplicano, sono i medesimi in quanto, vige il principio generale, secondo il quale, le attività istituzionali devono essere eseguite dal personale dipendente dalla stessa e il ricorso a risorse esterne costituisce deroga a tale principio.

Le modalità di scelta del soggetto cui conferire incarichi professionali, nelle due ipotesi menzionate sono regolate:

- dal codice dei contratti di cui al decreto legislativo. 163/2006 ossia, con l'affidamento di servizi con procedure aperte, ristrette e negoziate;
- dalla disciplina delle procedure di comparazione introdotta dall'art.7, comma 6 e 6 bis del decreto legislativo 30.3.2001, n.165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, come successivamente modificata ed integrata dalle fonti richiamate e, da ultimo, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150.

Il presente Regolamento, si riferisce esclusivamente al conferimento di **incarichi individuali** di:

- ❖ *consulenza* che si sostanziano in prestazioni sanitarie, tecniche, professionali ed amministrative;
- ❖ *ricerca* prevalentemente in ambito sanitario;
- ❖ *studio* relativamente a tematiche giuridico amministrative e tecniche;

secondo le fattispecie individuate dagli artt.2222 e 2230 del codice civile.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 46 della Costituzione espressamente prevede "(...) ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende."

Per quanto concerne le *Aziende Ospedaliere*, i riferimenti normativi specifici sono il comma 6 dell'art.7 d.lgs. 165/2001, integrato dall'art. 32 del decreto legge 4.7.2006 n.233, convertito dalla legge 4.8.2006 n.248 e dall'art. 3 comma 76 della c.d. finanziaria 2008: legge 24.12.2007, n.244 e dall'art.46 "Riduzioni delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, la legge 102 del 3 agosto 2009 di conversione del D.L 78/2009 ha ulteriormente integrato le fonti citate.

Le Linee Guida Regionali per la stipula dei contratti con i medici, in relazione alle previsioni della D.G.R. Lombardia VIII/9014 del 20.2.2009.

Ulteriori norme, regolamentano, sotto il profilo puramente civilistico, i rapporti contrattuali che disciplinano gli incarichi individuali, oggetto di conferimento per i committenti sia pubblici che privati.

L'Art.2222 c.c. definisce col termine *contratto d'opera* le prestazioni di co.co.co e a contrario permette l'individuazione delle prestazioni occasionali; l'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, c.d. riforma Biagi fornisce una qualificazione della collaborazione occasionale.

L'art.2230 c.c. *prestazione d'opera intellettuale*, disciplina le consulenze e i rapporti di lavoro libero professionali.

Sotto l'aspetto della tutela del rito del lavoro, riservato alle collaborazioni coordinate e continuative, l'art. 409, n.3 del codice di procedura civile, applica le garanzie previste per il rapporto di lavoro subordinato, compresa la disciplina delle rinunzie e transazioni.

Sotto l'aspetto fiscale:

l'art. 50, lett. c bis) del Testo Unico Imposte sui Redditi, assimila il reddito conseguito nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa al lavoro dipendente;

l'art. 53 del Tuir, si occupa dei redditi di lavoro autonomo;

l'art. 67 del Tuir, si occupa dei redditi diversi e alla lett. l)individua le collaborazioni occasionali.

Altre norme di settore, specificamente in ambito previdenziale e di finanza pubblica, vengono, di volta in volta, citate negli articoli delle fattispecie, cui fanno riferimento.

Ai sensi del punto 9, delle citate *Linee Guida Regionali*, gli accordi sottoscritti tra l'*Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo"* e il professionista incaricato, non potranno essere regolamentati da alcuna altra fonte normativa esterna, all'infuori delle norme ivi richiamate e della disciplina contrattuale, ad esclusione delle norme di legge sempre operanti.

Per espressa disposizione regionale non potranno trovare ingresso disposizioni anche di carattere collettivo, delle strutture accreditate e non.

La Regione Lombardia, nell'integrare i requisiti di accreditamento delle strutture di ricovero e cura di cui all'allegato 4 della citata D.G.R. VIII/9014 del 20.2.2009, espressamente prevede che i rapporti contrattuali tra professionisti e strutture sanitarie, *siano improntati a criteri di appropriatezza, efficacia e efficiente utilizzo delle risorse.*

3. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo: collaborazioni libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e le consulenze, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza di criteri uniformi e dei requisiti di legittimità, per la loro attribuzione.

4. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- ◆ *Responsabile Proponente*, il direttore o dirigente del dipartimento o struttura che chiede l'attivazione.
- ◆ *Ufficio Competente*, l'unità organizzativa preposta alla procedura finalizzata al conferimento dell'incarico di collaborazione.
- ◆ *Committente/Committenza*, l'Azienda Ospedaliera: Ospedali Riuniti di Bergamo.

5. TIPOLOGIE

Gli incarichi di collaborazione si distinguono in:

❖ **Collaborazioni occasionali**

Sostanzialmente riconducibili a prestazione di lavoro autonomo episodiche, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, talvolta con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione, idonea al raggiungimento del fine.

Dal punto di vista soggettivo, sono caratterizzate da un ampio livello di autonomia, si esauriscono in pochi contatti, che si sviluppano in uno spazio temporale molto ridotto, ed hanno comunque rilevanza economica e progettuale.

Talvolta, dal punto di vista oggettivo, l'attività non ha i requisiti della professionalità e della prevalenza ed è circoscritta dal legislatore fiscale sotto l'aspetto economico.

In ogni caso, non vi è vincolo di subordinazione né coordinamento con il *Committente*.

❖ **Collaborazioni coordinate e continuative**

Anch'esse attratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'ambito del lavoro autonomo, si caratterizzano per la continuità della prestazione (effettuata in maniera regolare e sistematica) nell'ambito di una stretta connessione funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e il *Committente* alla realizzazione dell'interesse dell'*Azienda Ospedaliera*.

Svolte in completa autonomia, nel rispetto delle linee guida del committente. Hanno natura prevalentemente personale, rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti, rimanendo preminente la partecipazione e unicità della responsabilità del collaborare individuato.

Di norma, viene fatto ricorso a detta tipologia, per attività per le quali non è istituito alcun pubblico registro, atto a vincolare giuridicamente l'iscrizione dei soggetti che svolgono le prestazioni ivi riconducibili in quanto, la stessa, in generale, non necessita di particolare controllo o pubblicità (es.: prestazioni rese da ragionieri, interpreti, ricercatori, insegnanti, educatori professionali, tecnici di riabilitazione; attività di marketing, promozione commerciale, didattica, ricerca scientifica...)

❖ **Consulenze**

Trattasi di attività di lavoro autonomo rientrante nella fattispecie della "prestazione d'opera intellettuale" o del "contratto d'opera" caratterizzate dalla piena autonomia e utilizzate per assicurarsi pareri, valutazioni, espressioni di giudizio, su specifiche questioni.

❖ **Collaborazioni libero professionali**

Definizione utilizzata tout court per individuare prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale, resa da soggetti in genere iscritti ad ordini o albi professionali, in regime di Partita Iva che esercitano abitualmente attività connesse con l'oggetto dell'incarico e che, nel caso dell'*Azienda Ospedaliera*, si identificano sovente nella figura del medico, biologo, farmacista, psicologo, ecc.

Il *Committente* si avvale del loro contributo in presenza dei presupposti di cui al punto 6 per lo svolgimento dell'attività istituzionale, non potendo fronteggiarla con personale interno, se non con grave pregiudizio per alcuni particolari servizi o istituti attivati, che verrebbero sospesi.

6. PRESUPPOSTI GIURIDICI PER IL CONFERIMENTO

Le condizioni imprescindibili per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza ricerca e studio sono le seguenti:

A. Rispondenza a compiti e funzioni dell'*Azienda Ospedaliera*

Da individuarsi nelle leggi nazionali dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale, nelle leggi della Regione Lombardia e nel *Piano di Programmazione ed Organizzazione Aziendale*.

Le prestazioni specialistiche mediche richieste devono essere funzionali allo svolgimento *delle attività ospedaliere e sostanzarsi nelle ordinarie attività ambulatoriali e di reparto, di sala operatoria, di copertura dei turni di pronta disponibilità, notturni, divisionali e interdivisionali.*

B. Esigenza di conseguire obiettivi individuati nell'ambito della Programmazione di budget della singola struttura del dipartimento o rinvenibili in progetti specifici e determinati

L'attività di collaborazione deve essere correlata ad obiettivi specifici e predeterminati, il cui conseguimento avviene mediante la realizzazione di progetti o di attività afferenti alcune fasi dello stesso.

C. Necessità di avvalersi dell'apporto di specifiche conoscenze mediante il reperimento di risorse caratterizzate da alto contenuto di professionalità

Le capacità professionali sono valutate sulla base di elementi che devono trovare adeguata composizione nel profilo del soggetto cui è conferito l'incarico.

In primis, per il profilo di medico, biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, il requisito della laurea e della specializzazione nella disciplina o branca dell'unità operativa cui il professionista collaborerà.

Dottorati di ricerca, master universitari anche stranieri, docenze universitarie o l'esecuzione di attività strutturate di ricerca presso istituti, oltre all'iscrizione ai relativi albi professionali, completano il quadro della qualificazione richiesta.

Un'esperienza professionale assolutamente pertinente rispetto alla materia o campo oggetto dell'incarico, costituiscono i requisiti preferenziali da valorizzare nell'ambito della valutazione comparativa degli aspiranti.

Per attività artistiche o sportive, data l'inesistenza di albi, cui poter verificare in astratto l'idoneità del professionista, costituiscono un riferimento importante, l'esperienza lavorativa maturata nei medesimi ambiti oggetto dell'incarico, in strutture sia pubbliche che private o la realizzazione di iniziative ed eventi a carattere pubblico, piuttosto che la creazione di opere intellettuali o artistiche significative.

D. Inesistenza all'interno della propria organizzazione di strutture e di figure idonee o impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane presenti all'interno, da verificare attraverso una reale ricognizione

L'accertamento dell'assenza di risorse professionali interne deve essere svolto dal *Responsabile Proponente*, con riferimento all'indisponibilità di dipendenti con profilo professionale idoneo allo svolgimento di quel tipo di attività.

Ciò si verifica, sia in **assenza assoluta o temporanea di personale**, ovvero in caso di **insufficienza di dette figure professionali**, nell'ambito del fabbisogno autorizzato.

In ogni caso la Direzione Generale è impegnata, tenendo conto della ripetitività o della continuità delle prestazioni per le quali sono conferiti gli incarichi, a valutare la fattibilità e convenienza, circa la costituzione di rapporti di lavoro anche a tempo determinato.

E. Temporaneità della collaborazione

La durata dell'incarico deve avere natura temporanea e deve essere strettamente connessa all'esecuzione del progetto o di fasi dello stesso per il perdurare della situazione di assenza o carenza di figure professionali all'interno del fabbisogno aziendale.

Da ciò consegue che **l'incarico non può essere prorogato** se non limitatamente al completamento dell'attività avviata, previa specificazione, adeguatamente motivata delle ragioni che hanno portato ad una dilazione temporale del risultato del progetto.

L'incarico non può essere rinnovato, in quanto, sostanziosamente nell'attribuzione di un ulteriore progetto è necessaria una specifica comparazione per la sua attribuzione.

F. Individuazione dei soggetti, attraverso procedure di selezione adeguatamente pubblicizzate

Riguardo agli incarichi individuali da attribuire, con contratti di lavoro autonomo (professionisti iscritti ad Albi o Collegi, lavoratori autonomi non iscritti, prestatori d'opera occasionale o in forma coordinata e continuativa) si effettuano **procedure comparative delle candidature** sulla base dei profili formativi e di specializzazione dichiarati e sulle esperienze di lavoro maturate, sia in ambito privato che pubblico, con riferimento stretto ai contenuti e alle caratteristiche di esecuzione del progetto, oggetto di specifico incarico.

7. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

Nell'ambito della *Programmazione annuale di budget* delle singole unità operative, i responsabili di area o di dipartimento, comunicano alla Direzione Aziendale le figure professionali con i relativi profili di cui necessitano.

La Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa, a seconda della propria competenza, dopo aver concertato con il Responsabile del Dipartimento Risorse Umane come ottemperare alle richieste di risorse professionali e apporti collaborativi, definiscono, nell'ambito della contrattazione annuale, il quadro del c.d. fabbisogno.

Successivamente il *Responsabile Proponente*, previo accertamento della esistenza della disponibilità economica necessaria, attestata in contraddittorio dal Responsabile della Unità Operativa Bilancio e Programmazione, inoltra all'*Ufficio Competente* richiesta motivata di attivazione dell'incarico indicando puntualmente:

- L'impossibilità circostanziata di ottemperare a tale esigenza con personale in servizio
- L'indicazione dei requisiti di elevata competenza e professionalità necessari per lo svolgimento dell'incarico
- Tipologia di incarico che si desidera attivare
- Oggetto, durata, luogo
- Obiettivi da perseguire e risultati attesi
- Modalità di verifica degli adempimenti connessi e dei risultati da conseguire

- Proposta in ordine all'ammontare del compenso, documentando l'avvenuta effettuazione di specifica ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, collegi, altri enti o organismi, al fine di comprovarne la congruità
- Richiesta di colloquio, esame, prove specifiche nonché di presentazione di progetti e proposte, in relazione al contenuto della collaborazione.

L'*Ufficio Competente* attiva la procedura di selezione per il reperimento del soggetto cui conferire l'incarico, qualora non esistano ovvero non vi siano utili graduatorie.

8. CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

Tipiche delle prestazioni di lavoro autonomo sono: la natura temporanea, l'elevata autonomia operativa la libertà organizzativa, l'assoluta assenza di vincoli di subordinazione.

Il disciplinare di incarico deve ricomprendere:

- Definizione della tipologia di incarico attivato;
- Ambito di lavoro e oggetto;
- Luogo della collaborazione;
- Durata: compatibile con il progetto e, comunque non superiore a 3 anni;
- Modalità e criteri di svolgimento nel periodo considerato;
- Compenso previsto e modalità di erogazione;
- Obiettivi da conseguire e risultati attesi;
- Modalità di verifica di obiettivi e risultati;
- Trattamento fiscale e previdenziale;
- Modalità di segnalazione della presenza presso le sedi ospedaliere, utile ai fini della eventuale responsabilità civile, in caso di infortunio, dell'accesso alla mensa, altresì ai sensi della normativa sulla protezione dei dati individuali oltre che ai sensi della normativa sulla sicurezza e prevenzione;
- Partecipazione facoltativa ad iniziative di formazione, organizzate dall'ente o esterne, a titolo personale, al di fuori dell'impegno temporale dedicato allo svolgimento dell'incarico, con oneri a proprio carico;
- Partecipazione, su indicazione del *Responsabile Proponente*, ad iniziative di formazione obbligatorie per legge e per raccomandazioni rivolte al Committente dalle Commissioni di Controllo della Qualità;
- Opzione per l'adesione alla polizza della Società Assicuratrice degli Ospedali Riuniti, liberamente proposta dal *Committente*, in ordine alla garanzia facoltativa, circa la copertura del danno arrecato a terzi in caso di colpa grave;
- Previsione della possibilità di rinnovo, ai sensi del successivo art.10 punti 2 e 3, se il *Committente* intende avvalersi di detta facoltà potestativa;
- Proroga del rapporto di 180 giorni, ope legis, in caso di gravidanza della collaboratrice coordinata, che intenda avvalersi del diritto di astenersi dal lavoro, qualora la condizione di gestante non le consenta di realizzare il risultato dedotto in contratto nei tempi stabiliti, tranne che il termine convenuto per la conclusione del progetto sia da considerarsi essenziale nell'interesse del *Committente* ai sensi dell'art.1457 c.c..

9. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'*Ufficio Competente*, sulla base delle direttive aziendali, valutata la proposta del *Responsabile Proponente*, provvede alla determinazione del compenso, tenendo conto dei valori di mercato e dei tariffari esistenti, per valorizzare l'attività oggetto di incarico.

In ogni caso, vanno considerati la quantità e la qualità della prestazione attesa, l'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri e deve essere assicurata la proporzionalità con l'utilità che verrà conseguita.

Per i co.co.co. la retribuzione stabilita dovrà essere corrisposta con cadenza periodica, di norma mensile.

Nel caso in cui l'oggetto dell'incarico sia legato ad un determinato risultato complessivo, può essere stabilito un compenso forfetario da corrispondere, sulla scorta di una sintetica relazione delle attività svolte e degli step di raggiungimento degli obiettivi prefissati, redatta dal responsabile del Servizio o U.O. presso cui è effettuata la consulenza.

I parametri di riferimento quale retribuzione oraria sono i seguenti:

- medici specialisti € 25,00/ora
- medici € 23,00/ora
- biologi, psicologi, farmacisti, fisici... specialisti € 23,00/ora
- biologi, psicologi, farmacisti, fisici € 20,00/ora
- personale sanitario e amministrativo in possesso di laurea triennale € 18,00/ora
- figure non laureate € 16,00/ora

Tali parametri saranno oggetto di valutazione ed eventuale variazione periodica.

10. DURATA DEGLI INCARICHI

Nell'ambito di un progetto, possono essere conferiti incarichi compatibili con la realizzazione degli obiettivi e dei conseguenti risultati attesi dal *Committente*, per un periodo espressamente definito e comunque non superiore a tre anni.

Qualora si ritenesse preferibile assegnare un incarico per la realizzazione di uno step o di una fase dell'intero progetto, peraltro funzionalmente distinta o comunque identificabile, può essere conferito un incarico - temporalmente definito - che preveda la proroga, sino alla definizione del progetto appositamente sezionato, per un periodo che complessivamente non superi, con il contratto iniziale, l'arco temporale di tre anni.

In caso di recesso, da parte del collaboratore dall'incarico, il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni. In caso di recesso ad nutum, il Comitato può riservarsi di chiedere il risarcimento del danno subito.

La risoluzione anticipata può avvenire altresì se il risultato viene conseguito prima del termine convenzionalmente predeterminato.

Nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa il *Committente* può recedere, ai sensi dell'art.62 comma 2 dec. leg.vo 276/2003 qualora, in caso di malattia o infortunio, la sospensione si protragga oltre:

- (a) Un sesto della durata stabilita nel contratto dalle parti: la c.d. durata prefissata;
- (b) Trenta giorni per i contratti la cui durata è legata ad un evento.

11. PROCEDURA COMPARATIVA

Una Commissione composta da almeno due rappresentanti delle unità o strutture che utilizzeranno l'apporto professionale, insieme ad un dirigente o funzionario del Dipartimento Risorse Umane, valuta i curriculum presentati, attribuendo un punteggio numerico od esprimendo un giudizio analitico, che tenga conto dei seguenti elementi:

- Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, aggiornamento professionale, pubblicazione di lavori nella specifica materia di interesse, qualificazione complessiva desunta da attestati, premi, riconoscimenti, pertinenti con le caratteristiche delle risorse necessarie al *Committente*.

Il bando può anche prevedere un colloquio sulle conoscenze scientifiche, giuridiche e tecniche, nonché semplicemente amministrative o sanitarie, una prova pratica specifica, un esame, altresì la presentazione di progetti o schemi di analisi o di intervento.

12. PUBBLICITA' ED EFFICACIA.

L'avviso di selezione per il conferimento di incarichi deve essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, per un periodo non inferiore a 7 giorni.

Come per tutte le procedure selettive è prevista l'affissione formale all'Albo degli Ospedali Riuniti e una adeguata pubblicizzazione dovrà essere data mediante esposizione dell'Avviso nei locali ricreativi e ai punti di rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti.

L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicizzato, **sul sito del Committente**, indicando il nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso, come da disposizioni vigenti

13. ESCLUSIONE DALLA PRESENTE DISCIPLINA

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina le seguenti fattispecie:

- A. La designazione a componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- B. Il patrocinio legale e la difesa dell'ente in giudizio.
- C. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori; quelli per i quali è prevista specifica normativa di riferimento e quelli che per loro natura sono di carattere fiduciario.
- D. Particolari situazioni di contingenza ed urgenza da motivare adeguatamente nel relativo provvedimento.
- E. Acquisizione di contributi scientifici di rilevante livello, nell'ambito dell'esecuzione di specifiche attività di ricerca o di programmi di formazione e aggiornamento interni od esterni per seminari e convegni, incarichi di docenza a corsi di formazione, incarichi correlati all'esecuzione di indagini campionarie.

14. VERIFICHE E CONTROLLI

Il *Responsabile Proponente* verifica periodicamente il corretto e puntuale svolgimento degli adempimenti richiesti ai singoli collaboratori e accerta il buon esito dell'incarico, mediante il riscontro delle attività espletate con i risultati ottenuti.

Al fine di verificare la presenza del collaboratore in azienda, per tutti gli effetti giuridici e contrattuali, lo stesso è dotato di un badge, ossia di una carta magnetica per la registrazione in ingresso e in uscita, oltre che di un cartellino di riconoscimento identificativo delle generalità e del ruolo del soggetto presso la *Committenza*.

Il Professionista deve essere in regola con l'assolvimento dei propri crediti formativi. Il possesso dei requisiti richiesti all'atto d'incarico deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso, periodicamente riscontrato.

15. CAUSE MODIFICATIVE DEGLI INCARICHI

L'eventuale malattia, infortunio o gravidanza, nonché altre situazioni personali che dovessero manifestarsi nel corso del conferimento dell'incarico, impedendone temporaneamente l'esecuzione, saranno disciplinate nel contratto individuale.

In caso di oggettiva sospensione dell'incarico per queste ragioni, previo accertamento della sussistenza dell'esigenza dell'apporto collaborativo professionale, è possibile far ricorso alle graduatorie esistenti a seguito della selezione effettuata per quello specifico incarico o, in carenza, di altre graduatorie, i cui requisiti selettivi siano assolutamente pertinenti anche se non necessariamente identici.

Salvo una diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza.

Per le lavoratrici gestanti, cui è stato conferito incarico di collaborazione coordinata e continuativa, opera la sospensione obbligatoria dall'incarico, nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto.

Qualora la condizione di gravidanza impedisca il raggiungimento dell'obiettivo del progetto e il termine non sia essenziale, la proroga dell'incarico è determinata in complessivi 180 giorni.

Per le consulenti e le collaboratrici libero professionali, in stato di gravidanza, l'incarico si interrompe qualora, iscritte alla gestione separata dell'INPS, dichiarino di astenersi dall'attività lavorativa e intendano accedere all'indennità di maternità.

In caso di malattia e gravidanza nessun compenso è dovuto dal Committente durante l'assenza dovuta a tale causa, se non limitatamente alle fasi o sottofasi del progetto realizzati o comunque utilmente apprezzabili nell'ambito delle attività per cui l'incarico era stato conferito.

In caso di infortunio, dal punto di vista economico, come specificamente previsto dal disciplinare d'incarico del collaboratore libero professionale, opera la garanzia di polizza individuale, il cui onere grava sul collaboratore stesso.

In caso di infortunio di collaboratori coordinati e continuativi, dal punto di vista economico, interviene l'assicurazione obbligatoria cui i soggetti sono tenuti al pagamento del relativo premio INAIL, in ragione di 1/3 il collaboratore e 2/3 il committente.

16. CAUSE RISOLUTIVE DEGLI INCARICHI

Il contratto si risolve per sopravvenuta impossibilità della prestazione, *ex lege*, per la violazione degli obblighi assunti espressamente dalle parti, con decorrenza immediata dalla contestazione.

Opera la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., qualora il professionista si renda colpevole di gravi negligenze contravvenendo ai principi contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 16.12.2006, alle disposizioni in tema di privacy di cui al decreto legislativo 196/2003, alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore di cui al decreto legislativo 81/2008.

17. REDAZIONE DI AVVISI PUBBLICI

Al fine di consentire una maggiore partecipazione degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di collaborazione, vanno adeguatamente descritte negli Avvisi Pubblici di

selezione, le competenze richieste e le mansioni specifiche cui saranno dedicati coloro ai quali verrà conferito l'incarico.

Ciò garantisce l'apporto più rispondente alle esigenze del *Committente*, la trasparenza in sede di valutazione dei curriculum e la legalità delle scelte che verranno operate.

La previsione della convocazione degli aspiranti, per un colloquio o per quanto disciplinato al punto 11, deve essere contemplata, se il *Committente* intende avvalersi di detta facoltà.

18. UTILIZZO DELLE RISULTANZE DELLE PROCEDURE COMPARATIVE

Esaurita una procedura selettiva, può nascere l'esigenza di ulteriori apporti qualificati, ossia di avvalersi del contributo di specifiche conoscenze, mediante il reperimento di risorse caratterizzate dalle medesime professionalità, seppur per progetti diversi.

I curriculum presentati potranno all'uopo essere valorizzati, a seconda delle competenze e conoscenze coincidenti, dal punto di vista oggettivo, con lo specifico apporto necessario al *Committente*, senza tener conto del giudizio espresso in occasione del colloquio.

La valutazione dell'adeguato profilo professionale, al fine dell'assegnazione del nuovo incarico, verrà effettuata da una Commissione di almeno tre soggetti.

Le risultanze delle procedure comparative possono essere utilizzate per successive necessità che presuppongono il possesso delle medesime conoscenze e professionalità.

19. CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione nelle seguenti situazioni:

- A. Non abbia avuto esito positivo la procedura comparativa, seppure sia stata adeguatamente pubblicizzata.
In tal caso non possono essere sostanzialmente modificate le condizioni del bando di selezione.
- B. Si manifesta la necessità di prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora cause sopravvenute ne abbiano determinato la necessità per salvaguardare un risultato apprezzabile, senza pregiudizio agli obiettivi e ai programmi perseguiti con quello originario.

- C. Per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, medico/scientifica, non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

In detta circostanza deve essere comprovata la particolare e speciale attitudine e deve essere notorio nell'ambito medico, scientifico, sportivo, culturale o artistico, il particolare apporto del soggetto cui si desidera conferire l'incarico.

20. LIMITI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Ai dipendenti ospedalieri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in quiescenza - a seguito di domanda individuale - prima del raggiungimento del requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, avendo maturato il requisito contributivo per il pensionamento anticipato di anzianità di servizio (40 anni) è preclusa, in via ordinaria, la possibilità di ottenere incarichi di collaborazione consulenza, studio e ricerca.

Tale preclusione opera nei 5 anni successivi a quello della cessazione dal servizio o impiego, ai sensi dell'art. 25 legge 23.12.1994, n.724.

Analogamente, la risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro e del contratto individuale, introdotta quale facoltà datoriale, dall'art.17, comma 35 *novies* della legge 3 agosto 2009 n.102, nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni, limitatamente al triennio 2009/2011, ad esclusione dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa, impedisce al *Committente*, la valida instaurazione di rapporti collaborativi con i medesimi ex dipendenti

Ai principi di carattere generale sopra enunciati, l'Azienda potrà eccezionalmente derogare, in funzione di particolari, eccezionali e motivate esigenze di durata limitata e definita.

21. RINVIO

In assenza di specifica regolamentazione e, per quanto compatibile con l'attività di studio e ricerca, i principi richiamati in tema di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia del presente Regolamento, si applicano anche al conferimento di borse di studio.